

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 15 novembre 2017

*Si pubblica di regola
il mercoledì
con esclusione dei giorni festivi*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

Avvertenze: Ai sensi della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria si pubblica in Perugia ed è suddiviso in tre serie. Nella SERIE GENERALE sono pubblicate le leggi e i regolamenti regionali; i testi unici; i testi coordinati di leggi e regolamenti regionali; il Regolamento interno e le deliberazioni del Consiglio regionale; le ordinanze e i decreti del Presidente della Giunta; le deliberazioni della Giunta regionale, le determinazioni la cui pubblicazione è prevista da leggi o regolamenti; la proclamazione dei risultati elettorali delle elezioni regionali; le richieste di referendum e la proclamazione dei relativi risultati; le sentenze e le ordinanze della Corte Costituzionale relative a leggi della Regione, a leggi statali, a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione stessa, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi regionali. Nella SERIE AVVISI E CONCORSI sono pubblicati gli avvisi, i bandi, i concorsi e ogni altro atto la cui pubblicazione è disposta da leggi o regolamenti. Sono pubblicati, a richiesta di soggetti pubblici o privati, atti di particolare rilevanza per l'interesse pubblico, la cui pubblicazione non è prescritta da leggi o regolamenti. Nella SERIE INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE, sono pubblicati l'oggetto delle proposte di legge, di regolamento e di atti amministrativi di indirizzo e programmazione presentati al Consiglio regionale, nonché il testo degli atti per i quali è richiesta la partecipazione.

www.regione.umbria.it

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Sezione II

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 2017, n. **215**.

Rinnovo della Commissione consultiva per la pesca professionale e per l'acquacoltura costituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2009, n. 83, ai sensi della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 Pag. 6

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 2017, n. **216**.

Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Perugia. Designazione dei componenti di spettanza regionale Pag. 7

DIREZIONE REGIONALE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI. AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON I LIVELLI DI GOVERNO - SERVIZIO POLITICHE REGIONALI E RAPPORTI CON I LIVELLI DI GOVERNO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 9 novembre 2017, n. **11639**.

Legge regionale n. 13 del 14 ottobre 2008. Avviso a sportello per la presentazione dei progetti volti a migliorare la sicurezza delle comunità locali annualità 2017- 2018. (Pubblicazione disposta con determinazione dirigenziale 9 novembre 2017, n. 11653) Pag. 52

STATUTI

COMUNE DI NOCERA UMBRA

Deliberazione Consiglio comunale n. 84 del 29 settembre 2017 “Modifica parziale articoli dal n. 11 al n. 16 del vigente statuto comunale” Pag. 59

PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI

COMUNE DI ACQUASPARTA

Deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 18 dicembre 2015. Regolamento regionale 18 febbraio 2015 n. 2, art. 141. Definizione nuovi parametri in materia di contributo di costruzione Pag. 62

COMUNE DI ATTIGLIANO

Deliberazione Consiglio comunale 23 giugno 2016, n. 26. Regolamento regionale 18 febbraio 2015 n. 2, art. 141: definizione nuovi parametri per la determinazione del contributo di costruzione Pag. 76

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 49 del 15 novembre 2017.

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIALI E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2 novembre 2017, n. **11355**.

Avviso pubblico regionale per la presentazione di candidature per la individuazione di enti ed organismi di cui all'art. 3, lett. b), c), d), e), g), l) della legge regionale 18 aprile 1990, n. 18, in ordine alla costituzione della Consulta regionale dell'immigrazione.

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 49 del 15 novembre 2017.

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA,
BENI CULTURALI E SPETTACOLO
SERVIZIO VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE CULTURALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 8 novembre 2017, n. **11579**.

POR FESR 2014-2020. Asse 3, Obiettivo specifico 3.2, Azione 3.2.1: “Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, creative e dello spettacolo”. Approvazione del bando pubblico e dei relativi allegati.

PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI

COMUNE DI ACQUASPARTA

Deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 18 dicembre 2015. Regolamento regionale 18 febbraio 2015 n. 2, art. 141. Definizione nuovi parametri in materia di contributo di costruzione.*Omissis*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

Premesso che:

— con regolamento regionale 4 dicembre 2013, n. 6 sono state approvate nuove norme di attuazione in materia di contributo di costruzione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b) della L.R. 1/2015;

— per la determinazione del contributo di costruzione (finora disciplinata con DD.P.G.R. n. 373 e 374 del 14 luglio 1998) è stato previsto in capo ai Comuni l'obbligo di rideterminarne l'entità e le modalità di pagamento sia per ciò che attiene agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria che per ciò che riguarda il contributo di costruzione. In particolare, l'art. 18, comma 2, del R.R. 6/2013 ha previsto l'assolvimento di detto obbligo entro il 31 ottobre 2015, in modo tale da garantire l'applicabilità dei nuovi criteri a far data dal 1° gennaio 2016;

Atteso che:

— con l'entrata in vigore del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 le disposizioni del R.R. 6/2013 sono state recepite e sono confluite nel capo II delle norme regolamentari in materia edilizia. L'art. 141, comma 2, ha lasciato immutato il termine di cui sopra per l'assolvimento del citato obbligo;

— l'art. 131 comma 5 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, dispone: *"l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita dal Comune in base ai criteri che la Regione definisce anche in riferimento ai prevedibili costi delle opere relative."*;

Rilevato che in esecuzione delle norme ora contenute negli artt. 36-52 del R.R. n. 2/2015, il responsabile del SUAPE, arch. Fabio Fraioli, ha elaborato un documento istruttorio, corredato da apposite griglie di valutazione e tabelle, da cui si ricava:

- l'incidenza economica degli oneri di urbanizzazione per insediamenti residenziali/servizi e per attività produttive e la conseguente determinazione delle quote di contributo relative agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;

- la definizione dei criteri per determinare la quota del contributo sul costo di costruzione per edifici residenziali e non residenziali;

- la definizione dei criteri per i pagamento del contributo di costruzione;

Ritenuto di poter condividere l'approccio logico seguito dalla Direzione nella definizione dei citati criteri di valutazione e di condividere le finalità, connesse all'attuale situazione di crisi economica, che sono alla base dei nuovi parametri stabiliti per le modalità di pagamento;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 141, comma 6, del R.R. 2/2015, i Comuni, al fine di sostenere l'attività edilizia nella fase di crisi economica, possono ridurre, per un periodo non superiore a tre anni dalla data del 1° gennaio 2016, i valori del contributo di urbanizzazione primaria e secondaria determinati in base all'applicazione della nuova normativa;

Omissis

Ritenuto di fare proprio il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto;

Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1) di approvare l'allegato documento istruttorio elaborato dal responsabile dell'Area Urbanistica-SUAPE ai sensi dell'art. 141, comma 2, del R.R. n. 2/2015, corredato da apposite griglie di valutazione e tabelle, da cui si ricava:

a) l'incidenza economica degli oneri di urbanizzazione per insediamenti residenziali, per servizi e per attività produttive e la conseguente determinazione delle quote di contributo relative agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;

b) la definizione dei criteri per determinare la quota del contributo sul costo di costruzione per edifici residenziali e non residenziali;

c) la definizione dei criteri per i pagamento del contributo di costruzione;

2) di stabilire che - in ossequio a quanto previsto all'art. 141, comma 6, del R.R. 2/2015 - al fine sostenere l'attività edilizia nella fase di crisi economica, i valori del contributo di urbanizzazione primaria e secondaria determinati in base al citato documento istruttorio, sono ridotti del 40% per gli insediamenti residenziali e per servizi e del 40 % per gli insediamenti produttivi, (considerate le riduzioni già previste dal regolamento regionale per tali ultimi tipi di

insediamento) a far data dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016;

3) di stabilire che i nuovi parametri definiti nel documento istruttorio saranno applicabili alle istanze presentate a partire dal 1° gennaio 2016 e, su specifica richiesta degli interessati, anche a quelle presentate anteriormente a tale data e non ancora definite.

G/020 (*Gratuito ai sensi dell'art. 251 c. 3 lett. e) della L.R. 1/2015*)

Estratto documento istruttorio allegato alla Delibera di C.C. n. 59 del 18.12.2015

R.R. n. 2/2015, Art. 141 - Definizione nuovi parametri in materia di contributo di costruzione.

Omissis

10. CONCLUSIONI FINALI

Per le considerazioni e motivazioni esposte nei paragrafi precedenti risulta il quadro riassuntivo che segue:

1. Determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria

- INSEDIAMENTI RESIDENZIALI E PER SERVIZI -

Ai sensi dell'Art.38, commi 1 e 3, del R.R. 2/2015 è stata determinata per gli **insediamenti residenziali e per servizi** l'incidenza economica in euro per ogni metro quadrato di superficie utile coperta (*Suc da determinare ai sensi dell'art.17 del RR 2/2015*) pari a:

- ✓ €. 48,59 /mq SUC *riferita alle opere di urbanizzazione primaria;*
- ✓ €. 25,75 /mq SUC *riferita alle opere di urbanizzazione secondaria.*

In base a quanto disposto dall'art.39 del R.R. 2/2015 la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per edifici residenziali e per servizi viene determinata applicando alla incidenza economica delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria sopra indicata, i valori percentuali (*aliquote*) di cui alle seguenti tabelle parametriche:

TABELLE PARAMETRICHE

Art. 39 R.R. 2/2015

TABELLA 1 - *Interventi di edilizia residenziale*

	Tipologia di intervento	Quota di contributo relativa ad oneri di urbanizzazione primaria	Quota di contributo relativa ad oneri di urbanizzazione secondaria	Coefficiente di riduzione per insediamenti urbanizzati (art. 39, comma 4) **
A	Interventi di nuova costruzione Iuf ≤ 0,17 mq/mq	1	1	0.60
	Interventi di nuova costruzione Iuf > 0,17 mq/mq e ≤ 0,34 mq/mq	0.90	0.90	0.60
	Interventi di nuova costruzione Iuf > 0,34 mq/mq	0.80	0.80	0.60
B	Interventi di ristrutturazione urbanistica*	0.70	0.70	0.60
C	Interventi di ristrutturazione edilizia*	0.50	0.50	0.60

D	Cambio destinazione d'uso da servizi a residenza	0.35	0.35	0.60
E	Cambio destinazione d'uso da attività produttive a residenza	0.50	0.50	0.60
F	Cambio di destinazione d'uso di pertinenze senza opere ovvero con opere diverse dalla ristrutturazione edilizia (art. 39, comma 2, punto 2, lett. e), del RR 2/2015)	0.30	0.30	0.60

(*) Comprende anche il cambio di destinazione d'uso a residenza se contestuale all'intervento di ristrutturazione

(**) Ai fini dell'applicazione del coefficiente di riduzione di cui all'art. 39, comma 4, del R.R. 2/2015, per "insediamenti già urbanizzati anche parzialmente" si intendono gli insediamenti ricadenti all'interno delle aree che, nell'attuale Piano regolatore Generale, sono classificate come zone A, B, D e F. La riduzione si applica anche nel caso di interventi realizzati "negli insediamenti di valore storico e culturale di cui all'articolo 93 del RR 2/2015". Il coefficiente 0,60 corrisponde ad una percentuale di abbattimento pari al 40%.

Nota: L'alloggio di custodia delle attività produttive e servizi è equiparato all'attività residenziale (art.39, c.3, RR 2/2015)

TABELLA 2 - Interventi di edilizia per servizi

	Tipologia di intervento	Quota di contributo relativa ad oneri di urbanizzazione primaria	Quota di contributo relativa ad oneri di urbanizzazione secondaria	Coefficiente di riduzione per insediamenti urbanizzati (art. 39, comma 4) **
A	Interventi di nuova costruzione	1	0,70	0.60
B	Interventi di ristrutturazione urbanistica*	0.80	0.60	0.60
C	Interventi di ristrutturazione edilizia*	0.50	0.40	0.60
D	Cambio destinazione d'uso da residenza a servizi	0.45	0.30	0.60
E	Cambio destinazione d'uso da attività produttive a servizi	0.40	0.30	0.60

(*) Comprende anche il cambio di destinazione d'uso per servizi se contestuale all'intervento di ristrutturazione

(**) Ai fini dell'applicazione del coefficiente di riduzione di cui all'art. 39, comma 4, del R.R. 2/2015, per "insediamenti già urbanizzati anche parzialmente" si intendono gli insediamenti ricadenti all'interno delle aree che, nell'attuale Piano regolatore Generale, sono classificate come zone A, B, D e F. La riduzione si applica anche nel caso di interventi realizzati "negli insediamenti di valore storico e culturale di cui all'articolo 93 del RR 2/2015". Il coefficiente 0,60 corrisponde ad una percentuale di abbattimento pari al 40%.

Per gli insediamenti residenziali e per servizi, è comunque dovuta all'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del R.R. n. 2/2015, in caso di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri tabellari, la corresponsione della quota di contributo riferita alle opere di urbanizzazione primaria per l'adeguamento di infrastrutture generali dovute all'incremento di utenza prodotta dagli interventi edilizi nella misura pari al 13% dell'incidenza economica complessiva delle opere di urbanizzazione.

In sede di intervento edilizio diretto per edifici diversi dalla residenza il progetto deve comunque prevedere, fatti salvi i casi di monetizzazione o di esclusione, la realizzazione delle dotazioni territoriali e funzionali dimensionate in base all'attività insediata, ai sensi del Titolo II, Capo I del RR n. 2/2015.

In caso di più interventi che interessano parti dell'edificio, i valori percentuali come sopra stabiliti sono applicati alle singole parti di superficie utile coperta interessate dalle specifiche tipologie di intervento (Art. 39 comma 5, RR n.2/2015).

- INSEDIAMENTI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE -

Ai sensi dell'Art.40, commi 1 e 4, del R.R. 2/2015 è stata determinata per gli **edifici per attività produttive** l'incidenza economica in euro per ogni metro quadrato di superficie utile coperta (*Suc da determinare ai sensi dell'art.17 del RR 2/2015*) pari a:

- ✓ €. **33,79** /mq SUC *riferita alle opere di urbanizzazione primaria;*
- ✓ €. **3,40** /mq SUC *riferita alle opere di urbanizzazione secondaria.*

In base a quanto disposto dall'art.41 del R.R. 2/2015 la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per gli insediamenti ed edifici per attività produttive viene determinata applicando alla incidenza economica delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria sopra indicata, i valori percentuali (*aliquote*) di cui alla seguente tabella:

TABELLE PARAMETRICHE

Art. 41 R.R. 2/2015

TABELLA 3 - Interventi di edilizia produttiva

	Tipologia di intervento	Quota di contributo relativa ad oneri di urbanizzazione primaria	Quota di contributo relativa ad oneri di urbanizzazione secondaria	Coefficiente di riduzione per insediamenti urbanizzati (art. 41, comma 3) **
A	Interventi di nuova costruzione	1	1	0.60
B	Interventi di ristrutturazione urbanistica*	0.50	0.50	0.60
C	Interventi di ristrutturazione edilizia*	0.40	0.40	0.60
D	Cambio destinazione d'uso da residenza o servizi ad attività produttive	0.30	0.30	0.60

(*) Comprende anche il cambio di destinazione d'uso per attività produttive se contestuale all'intervento di ristrutturazione

() Ai fini dell'applicazione del coefficiente di riduzione di cui all'art. 41, comma 3, del R.R. 2/2015, per "insediamenti già urbanizzati anche parzialmente" si intendono gli insediamenti ricadenti all'interno delle aree che, nell'attuale Piano regolatore Generale, sono classificate come zone A, B, D e F. Il coefficiente 0,60 corrisponde ad una percentuale di abbattimento pari al 40%.**

Per gli insediamenti produttivi, è comunque dovuta all'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del R.R. n. 2/2015, in caso di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri tabellari, la corresponsione della quota di contributo riferita alle opere di urbanizzazione primaria per l'adeguamento di infrastrutture generali dovute all'incremento di utenza prodotta dagli interventi edilizi nella misura pari al 5% dell'incidenza economica complessiva delle opere di urbanizzazione.

In sede di intervento edilizio diretto per gli edifici per attività produttive il progetto deve comunque prevedere, fatti salvi i casi di monetizzazione o di esclusione, la realizzazione delle dotazioni territoriali e funzionali dimensionate in base all'attività insediata, ai sensi del Titolo II, Capo I del RR n. 2/2015.

In caso di più interventi che interessano parti dell'edificio, i valori percentuali come sopra stabiliti sono applicati alle singole parti di superficie utile coperta interessate dalle specifiche tipologie di intervento (Art. 41 comma 4, RR n.2/2015).

- MODALITA' PER LO SCOMPUTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE CON INTERVENTO DIRETTO -

In caso di intervento diretto e qualora l'intestatario del titolo abilitativo (permesso di costruire o SCIA) si impegni, ai sensi dell'art. 43 del R.R. 2/2015, a farsi carico della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria ed eventualmente secondaria a scomputo totale o parziale del contributo dovuto, sono stabilite le seguenti procedure in merito alle modalità esecutive, caratteristiche, costi, termini e garanzie:

1. Contestualmente alla presentazione dell'istanza per il rilascio del titolo abilitativo edilizio e, comunque, prima del suo rilascio o della sua efficacia normativa, l'interessato è tenuto a presentare:
 - a) Schema del tipo frazionamento, (da approvare dall'Agenzia delle Entrate – Catasto Terreni), delle eventuali aree di sua proprietà interessate dalla opere di urbanizzazione;
 - b) Progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione;
 - c) Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione redatto in base al vigente prezzario regionale;
 - d) Atto d'obbligo (da registrare e trascrivere a cura e spese dell'interessato), con il quale lo stesso si impegna a realizzare e completare le opere di urbanizzazione previste nel progetto esecutivo allegato al titolo abilitativo, nei tempi stabiliti e concordati con il Comune e comunque prima della presentazione dell'agibilità inerente l'intervento previsto nel titolo abilitativo ai fini edilizi ai quali sono funzionali, nonché a cedere gratuitamente al comune le opere stesse e le eventuali aree di sua proprietà sulle quali le medesime insistono;
 - e) Fidejussione bancaria o assicurativa da parte di imprese o società autorizzate a costituire cauzioni con polizze fideiussorie, a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici. La fidejussione, a garanzia delle obbligazioni assunte, deve essere del tipo "a prima richiesta".
2. Ultimati i lavori l'interessato è tenuto a richiedere al competente ufficio comunale il collaudo (anche parziale) delle opere di urbanizzazione. Nel caso che l'importo complessivo delle stesse sia inferiore ad €. 50.000,00 è sufficiente produrre un certificato di regolare esecuzione a firma del Direttore dei Lavori. L'esito positivo del collaudo o l'acquisizione del certificato di regolare esecuzione comporta la possibilità di presentare l'agibilità (anche parziale) mentre per lo svincolo della fideiussione dovranno essere adempiuti tutti gli obblighi assunti con l'atto d'obbligo.
3. Qualora l'interessato non inizi le opere di urbanizzazione nel termine di un anno dal rilascio del titolo, ovvero non le concluda nel termine di 4 anni dal loro inizio, l'esecuzione o il completamento delle stesse sono effettuate dal Comune previo incameramento della fideiussione.

4. Qualora il costo complessivo di intervento delle opere di urbanizzazione primaria e/o eventualmente secondaria, sia inferiore, all'importo dovuto a titolo di quota del contributo di costruzione per opere di urbanizzazione primaria e/o eventualmente secondaria, deve essere corrisposta al Comune la somma a conguaglio contestualmente al rilascio/esecutività del titolo abilitativo edilizio.
5. La corresponsione della quota di contributo di urbanizzazione primaria per l'adeguamento di infrastrutture generali dovute all'incremento di utenza prodotta dagli interventi edilizi è comunque dovuta.

2. DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DEL CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE PER NUOVE COSTRUZIONI ED AMPLIAMENTI RESIDENZIALI

(Art. 48, comma 1, R.R. 2/2015)

Ai sensi dell'art.45 del R.R. 2/2015 il costo unitario di costruzione dei nuovi edifici residenziali o ampliamento di quelli esistenti, riferito a metro quadrato di superficie di cui all'art.132, comma 1 della L.R. n. 1/2015, è determinato in misura pari ad **€. /mq 326,00 di s.u.c.**; Di seguito viene di seguito determinata la seguente tabella di calcolo:

PARTE PRIMA

DETERMINAZIONE DEGLI INCREMENTI DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER EDIFICI CON CARATTERISTICHE SUPERIORI

(art. 47, comma 1 R.R. 2/2015)

Tabella 1 - Incremento per superficie utile abitabile					
classi di superficie (mq)	alloggi (n)	superficie utile abitabile (mq)	rapporto rispetto al totale della superficie utile	incremento %	incremento per classi di superfici
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) x (5)
≤ 95				0	
> 95 → 110				4	
> 110 → 130				6	
> 130 → 160				8	
> 160				10	
(Su) Superficie utile totale →				Incremento I₁ →	

NOTE: (1) classe di superficie degli alloggi; (2) indicare il numero degli alloggi oggetto del titolo abilitativo edilizio/variante edilizia; (3) superficie del pavimento totale degli alloggi compresi nella classe relativa, misurata al netto di muri perimetrali e di quelli interni, dei pilastri, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi. Le superfici vanno indicate in mq. con arrotondamento alla seconda cifra decimale; (4) rapporto tra la superficie utile abitabile della classe di che trattasi e la superficie utile Su; (5) incremento in percentuale; (6) incremento risultante dal prodotto del rapporto colonna (4) con incremento colonna (5), con arrotondamento alla terza cifra decimale.

Tabella 2a – Incremento per superfici non residenziali		
Superficie Non Residenziale (S.N.R.)* (7)		(mq) (8)
a	Cantine, soffitte, vano scala, locali motore ascensore, cabine idriche ed elettriche, lavatoi comuni, centrali termiche ed altri locali a servizio delle residenze	
b	androni di ingresso e porticati liberi (i porticati sono esclusi se destinati ad uso pubblico dallo strumento urbanistico)	
c	Logge e balconi	
totale S.N.R.→		

NOTA: (*) superfici totali relative alle varie destinazioni misurata al netto di muri perimetrali e di quelli interni, nonché dei pilastri, con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

Tabella 2b - Superficie per servizi e accessori relativi alla parte residenziale		
Superficie Parcheggi (S.P.) (9)		(mq.) (10)
a	superficie parcheggi, costituita dalla somma delle superfici da destinare ad autorimesse (singole o collettive) o posti macchina coperti di pertinenza dell'organismo abitativo, comprensiva degli spazi di manovra coperti	
totale S.P.→		

Tabella 2 - Superficie per servizi e accessori (Tab. 2a + Tab. 2b)		
Categoria superfici	Consistenza totale (mq)	Incidenza % sulla S.U.
	(11)	(12) (11) / S.U. x 100
S.N.R.		12.a
S.P.		12.b

Tabella 3 - Incremento per servizi e accessori		
Intervalli di variabilità	Ipotesi che ricorre	
	12.a	12.b
≤ 45%	0	0
> 45% >> 90%	5%	3%
> 90%	10%	5%
Incremento I₂ = $\frac{1}{2} (12.a + 12.b) =$		

Tabella 4 - Computo incremento totale	
Incremento tabella 1 I ₁	
Incremento tabella 3 I ₂	
INCREMENTO TOTALE I_t	

Tabella 5 - Determinazione classe edificio e conseguente maggiorazione del costo				
Percentuale di incremento It tabella 5	classe	maggiorazione relativa	ipotesi che ricorre	maggiorazione % da applicare
≤ 5 inclusa	I	0	<input type="checkbox"/>	
5 >> 15 inclusa	II	10	<input type="checkbox"/>	
> 15	III	20	<input type="checkbox"/>	
Maggiorazione da computare M →				

Tabella 6 - Prospetto per la determinazione del costo di costruzione		
A	Costo di costruzione a metro quadrato di S.U.C. (art. 45 R.R. 2/2015)	€ 326,00
B	Costo di costruzione a metro quadrato maggiorato ai A x (1 + M tab. 5/100) sensi dell'art. 47 R.R. 2/2015: € 326,00 x (1 + /100)	€
C	Costo di costruzione dell'edificio: S.U.C. mq. _____ x B (€) =	€

PARTE SECONDA
DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Tabella A - Determinazione delle aliquote			
Classe di edifici (dalla Tabella 5)	Aliquota	ipotesi che ricorre	aliquota da computare
I	5,50 %	<input type="checkbox"/>	%
II	8,80 %	<input type="checkbox"/>	%
III	13,20 %	<input type="checkbox"/>	%
Aliquota da computare →			%

Tabella B - Determinazione del contributo concessorio		
Costo dell'intervento (tabella 6, riga C)	Aliquota % (tab. A parte 2^)	Importo contributo concessorio
(1)	(2)	(3) = (1) x (2)

N.B. – Ai sensi dell'art. 48, comma 5 del R.R. 2/2015, qualora l'intervento riguardi l'ampliamento di unità immobiliari o realizzazione di nuove unità immobiliari su edifici residenziali esistenti NON trovano luogo le maggiorazioni di cui alla tabella 4 (parte 1^) ed il contributo è determinato esclusivamente applicando l'aliquota del 5,50% sul costo di costruzione al mq. di S.U.C. determinato dalla regione (€ . 326,00)

Il costo di costruzione è aggiornato annualmente a norma dell'art.132, comma 3 della L.R. 1/2015 in ragione della intervenuta variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dei costi di costruzione a livello provinciale di edifici residenziali, salvo eventuali determinazioni regionali in materia.

INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

- **Interventi di ristrutturazione edilizia – (Art. 48, comma 2, R.R. 2/2015)**

Per la determinazione del costo di costruzione su edifici esistenti, a norma dell'art. 132, comma 5 della L.R. 1/2015 e dell'art. 48, comma 2 del R.R. 2/2015, occorre presentare una **relazione asseverata** di un tecnico abilitato, che ponga riferimento al vigente elenco regionale dei prezzi.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono assoggettati alle aliquote di cui alla tabella che segue:

Quota del contributo sul costo di costruzione per interventi di ristrutturazione edilizia su edifici RESIDENZIALI TABELLA N.4 (Art. 48, comma 2, R.R. 2/2015)

Tabella aliquote per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente	
Tipologia immobile	Aliquota
immobili NON costituenti beni culturali sparsi di cui all'art. 93 del R.R. 2/2015	5,50%
immobili costituenti beni culturali sparsi di cui all'art. 93 del R.R. 2/2015	5%
immobili costituenti beni culturali sparsi di cui all'art. 93 del R.R. 2/2015 in cui si determina variazione di destinazione d'uso di cui all'art. 48, comma 6 R.R. 2/2015	5,50%

- **Mutamento della destinazione d'uso e particolari fattispecie di interventi.**

Ai sensi dell'Art. 48, comma 7 del R.R. 2/2015 per gli interventi di mutamento della destinazione d'uso, ovvero per gli interventi di cui all'art.39, comma 2, lettera e) del RR 2/2015 (*utilizzo per residenza o servizi di superfici già pertinenti*) e all'art.156 della L.R. n. 1/2015 (*cambio d'uso dei vani posti al piano sottotetto, terreno e seminterrato*), per nuove attività residenziali e servizi o ampliamento di quelli esistenti, **realizzati senza opere o con opere diverse dalla ristrutturazione edilizia**, sono stabilite le quote di contributo di cui alla seguente tabella.

Quota del contributo sul costo di costruzione per interventi di mutamento della destinazione d'uso per nuove residenze o servizi (o loro ampliamenti) **senza opere o con opere diverse dalla ristrutturazione edilizia TABELLA N.5 (Art. 48, comma 7, R.R. 2/2015)**

Tabella aliquote per variazioni di destinazione d'uso	
S.U.C. interessata	Quota di contributo
\leq mq. 50,00	€. 300,00
Tra mq. 51,00 e mq. 150,00	da €. 301,00 a €. 1000,00 applicando la seg. formula: $\text{€. } 300,00 + [700/100 \times \text{mq} (\text{S.U.C.} - \text{mq. } 50,00)$
Tra mq. 151,00 e mq. 300,00	da €. 1001,00 a €. 2000,00 applicando la seg. formula: $\text{€. } 1001,00 + [1000/150 \times (\text{S.U.C.} - \text{mq. } 150)$
Tra mq. 301,00 e mq. 450,00	da €. 2001,00 a €. 2999,00 applicando la seg. formula: $\text{€. } 2001,00 + [998/150 \times (\text{S.U.C.} - \text{mq. } 300)$
$>$ Mq. 450,00	€. 3000,00

3. DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DEL CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE PER INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI (o parti di essi) PER SERVIZI
(Art. 49 del R.R. 2/2015)

Per la determinazione del costo di costruzione per gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione relativa ad edifici o parti di essi non destinati alla residenza occorre presentare una **relazione asseverata** di un tecnico abilitato, che ponga riferimento al vigente elenco regionale dei prezzi.

Per le attività di servizi di cui all'art. 7, comma 1, lett. l) della L.R. 1/2015 sono stabilite le seguenti aliquote:

Contributo sul costo di costruzione per interventi di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici (o parti di essi) per SERVIZI (di cui all'art. 7, comma 1, lett. l) della L.R. 1/2015) **TABELLA N.6** (Art. 49, comma 2, R.R. 2/2015)

Tabella aliquote per attività di servizi	
Tipologia servizio	Aliquota
Ristrutturazione edilizia ed urbanistica di edifici esistenti con destinazione d'uso "servizi" (senza cambio d'uso)	3,50%
Ristrutturazione edilizia ed urbanistica con variazione della destinazione d'uso a "servizi" (escluse le attività commerciali e direzionali)	4,00%
Ristrutturazione edilizia ed urbanistica di edifici esistenti ad uso commerciale e direzionale" (senza cambio d'uso)	4,00%

Ristrutturazione edilizia ed urbanistica di edifici con variazione della destinazione d'uso a "commerciale e direzionale"	4,50%
Nuova costruzione ad uso servizi <i>(escluse le attività commerciali e direzionali)</i>	4,50%
Nuova costruzione ad uso commerciale e/o direzionale	5,00%

4. RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO PER INTERVENTI CHE CONSEGUONO LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Ai sensi dell'art.51, comma 1, del RR 2/2015, fatti salvi casi di riduzione o esonero previsti dall'art.133 della L.R. n. 1/2015, nonché previsti dal R.R. n. 2/2015, ai sensi dell'art. 9, comma 2 della legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 (Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica) è stabilita, in favore di edifici che conseguono la **certificazione di sostenibilità ambientale** di cui al Titolo VI, Capo II della L.R. n. 1/2015, la seguente **riduzione del contributo di costruzione** :

- del **30%** in caso di certificazione dell'edificio in **classe A**;
- del **15%** in caso di certificazione dell'edificio in **classe B**.

Modalità di applicazione delle riduzioni di cui all'art.51, c.1, del RR n.2/2015

In caso di presentazione della **definitiva certificazione di sostenibilità ambientale**, la relativa riduzione è applicata al momento della determinazione del contributo di costruzione.

In caso di presentazione della sola **valutazione preliminare di sostenibilità ambientale**, la Ditta richiedente potrà, all'ottenimento della definitiva certificazione, chiedere il rimborso pari al 15% o 30% del contributo di costruzione o, in alternativa, prima del rilascio del titolo edilizio chiedere l'immediata applicazione della citata riduzione, previa presentazione di apposita polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, che garantisca l'importo oggetto di scomputo maggiorato del 40% per eventuali sanzioni nel caso di ritardato pagamento, di cui all'art. 136, comma 1, lettera c) della L.R. n. 21 Gennaio 2015 n. 1. La presentazione della definitiva certificazione di sostenibilità ambientale, **costituirà titolo per lo svincolo della polizza fideiussoria bancaria o assicurativa presentata.**

La mancata presentazione della definitiva certificazione di sostenibilità ambientale, comporterà la decadenza del beneficio ed il pagamento per intero del contributo di costruzione, al netto della quota già versata, integrato dalle sanzioni nel caso di ritardato pagamento, di cui all'art. 136 della L.R. n. 21 Gennaio 2015 n. 1.

5. RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO PER INTERVENTI CHE PREVEDONO UN ADEGUAMENTO / MIGLIORAMENTO SISMICO O DI PREVENZIONE SISMICA

Ai sensi dell'art.51, comma 2, del **RR n.2/2015**, il contributo dovuto sul costo di costruzione determinato è ridotto del novanta per cento (90%) nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 7, comma 1, lettera d) della L.R. n. 1/2015, con esclusione degli interventi di completa demolizione e ricostruzione, relativi ad interi edifici o unità strutturali ricomprese in organismi edilizi più complessi, destinati o da destinare a residenza e servizi che prevedano un **adeguamento sismico** o un **miglioramento sismico** nella misura non inferiore al sessanta per cento (60%) di quella prevista per l'adeguamento, *Decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)*, ovvero di interventi di **prevenzione sismica** di cui all'art.159 del TU, sulla base di **asseverazione di un tecnico abilitato**.

Ai sensi dell'art.51, comma 3, del **RR 2/2015** il contributo dovuto per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria determinato è ridotto del novanta per cento (90%) nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, con esclusione degli interventi di completa demolizione e ricostruzione, relativi ad interi edifici o unità strutturali ricomprese in organismi edilizi più complessi, destinati o da destinare a residenza, servizi o attività produttive che prevedono un **adeguamento sismico** o un **miglioramento sismico** nella misura non inferiore al sessanta per cento (60%) di quella prevista per l'adeguamento, di cui al *Decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)*, ovvero di interventi di **prevenzione sismica** di cui all'articolo 159 della L.R. n. 1/2015, sulla base di **asseverazione di un tecnico abilitato**.

Modalità di applicazione delle riduzioni di cui all'art.51, c.2 e 3, del RR n.2/2015

L'istanza di riduzione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione, deve essere espressamente richiesta dall'interessato ed è subordinata alla presentazione, al momento dell'istanza di rilascio del titolo edilizio, dell'asseverazione del progettista attestante e comprovante i lavori di adeguamento o miglioramento sismico in base alle sopra citate disposizioni, e di una apposita polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, che garantisca l'importo oggetto di computo maggiorato del 40% per eventuali sanzioni nel caso di ritardato pagamento, di cui all'art. 136, comma 1, lettera c) della L.R. n. 21 Gennaio 2015 n. 1 nel caso di non avvenuta esecuzione dei lavori di adeguamento o miglioramento sismico.

L'asseverazione del Direttore dei lavori, attestante l'avvenuta realizzazione delle opere di adeguamento o miglioramento sismico, dovrà essere prodotta contestualmente alla comunicazione di ultimazione totale dei lavori oggetto del titolo edilizio, o al massimo entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di tale ultimazione e **costituirà titolo per lo svincolo della polizza fideiussoria bancaria o assicurativa presentata**.

La mancata presentazione della asseverazione del direttore dei lavori nel termine sopra indicato, e/o, comunque, l'accertata non avvenuta esecuzione dei lavori di adeguamento o miglioramento sismico, nella misura sopra contemplata, comporterà la decadenza del beneficio

ed il pagamento per intero del contributo di costruzione, al netto della quota già versata, integrato dalle sanzioni nel caso di ritardato pagamento, di cui all'art. 136 della L.R. n. 21 Gennaio 2015 n. 1.

6. RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

1. Ai sensi dell'Art. 130 comma3, della L.R. n. 1/2015, il contributo di costruzione, commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione, così come determinato e certificato dal progettista alla data di presentazione della richiesta di permesso di costruire o di presentazione della SCIA, può essere corrisposto in corso d'opera, ed in particolare rateizzato in quattro rate semestrali non gravata di interessi, nel caso l'importo complessivo risulti superiore alla somma di €. 5.000,00 (cinquemila).
2. Qualora il richiedente, relativamente al pagamento del contributo di costruzione, di cui al Titolo V, Capo IV della L.R. n. 1/2015, voglia avvalersi di questa facoltà dovrà presentare presso lo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia – SUAPE, regolare istanza di pagamento in forma rateizzata della somma dovuta.
3. Il pagamento dovrà intervenire con le seguenti modalità:
 - il **25% del contributo di costruzione** dovrà essere corrisposta tramite versamento presso la Tesoreria Comunale al momento del rilascio del permesso di costruire oppure, in caso di Segnalazione Certificata di inizio attività al momento della presentazione della stessa;
 - il **restante 75% del contributo di costruzione** dovrà essere versato in tre rate semestrali di pari importo con scadenze che saranno comunicate ad avvenuto accoglimento dell'istanza di rateizzazione.
4. Contestualmente al primo pagamento (25% contributo), dovrà essere presentata idonea Fidejussione bancaria, rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e s.m.ei. o polizza fideiussoria assicurativa emessa da primaria compagnia assicurativa, a garanzia di un importo pari alla somma delle tre rate restanti, maggiorato del 40% quali sanzioni previste dall'art. 136, comma 1, lettera c) della Legge regionale 21 gennaio 2015 n. 1, per l'eventuale ritardato pagamento.
5. Il SUAPE provvederà a svincolare la fideiussione prodotta all'avvenuto pagamento dell'ultima rata con conseguente deposito della relativa quietanza.
6. Nell'eventualità in cui il committente sia moroso per un periodo superiore a 30 giorni nel pagamento anche solo di una delle rate, decadrà dal beneficio della rateizzazione e dovrà provvedere al pagamento dell'intero contributo ancora da versare, maggiorato delle sanzioni previste dall'art. Art. 136 (Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione) della L.R. n. 1/2015 e precisamente:
 - a) l'aumento del contributo in misura pari al dieci (10) per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
 - b) l'aumento del contributo in misura pari al venti (20) per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
 - c) l'aumento del contributo in misura pari al quaranta (40) per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
7. Decorso inutilmente il termine di cui al punto 6., lett. c), il Comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi di legge.

Acquasparta, 12 Dicembre 2015

Il Responsabile del SUAPE
(Fabio Fraioli)